

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 57/2013

del 3 maggio 2013

che modifica gli allegati I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

(4) Occorre pertanto modificare opportunamente gli allegati I e II dell'accordo SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo SEE», in particolare l'articolo 98,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

considerando quanto segue:

Al punto 40 [regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio] del capitolo II dell'allegato I dell'accordo SEE sono aggiunti i seguenti tratti:

(1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 897/2012 della Commissione, del 1° ottobre 2012, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di acibenzolar-S-metile, amisulbrom, ciazofamid, diflufenican, dimossistrobina, metossifenozide e nicotina in o su determinati prodotti ⁽¹⁾.

«— **32012 R 0897**: Regolamento (UE) n. 897/2012 della Commissione del 1° ottobre 2012 (GU L 266 del 2.10.2012, pag. 1),

— **32012 R 0899**: Regolamento (UE) n. 899/2012 della Commissione, del 21 settembre 2012 (GU L 273 del 6.10.2012, pag. 1).»

(2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 899/2012 della Commissione, del 21 settembre 2012, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente i livelli massimi di residui di acefato, alacloro, anilazina, azociclotin, benfuracarb, butilato, captafol, carbaril, carbofuran, carbosulfan, clorfenapir, clortal-dimetile, clortiamid, ciesatin, diazinon, diclobenil, dicofol, dime-tipin, diniconazolo, disulfoton, fenitrothion, flufenzin, furatiocarb, esaconazolo, lactofen, mepronil, metamidofos, metoprene, monocrotofos, monuron, ossicarbossina, ossidemeton-metile, paration metile, forate, fosalone, procimidone, profenofos, propaclor, quinclorac, quintozone, tolifluamide, triclofon, tridemorf e trifluralin in o su determinati prodotti e che modifica tale regolamento definendo l'allegato V, che elenca i valori predefiniti ⁽²⁾.

Articolo 2

Al punto 54zzy [regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio] del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE sono aggiunti i seguenti tratti:

«— **32012 R 0897**: Regolamento (UE) n. 897/2012 della Commissione del 1° ottobre 2012 (GU L 266 del 2.10.2012, pag. 1),

— **32012 R 0899**: Regolamento (UE) n. 899/2012 della Commissione, del 21 settembre 2012 (GU L 273 del 6.10.2012, pag. 1).»

Articolo 3

(3) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi e ai prodotti alimentari. La legislazione relativa ai mangimi e ai prodotti alimentari non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I e nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

I testi dei regolamenti (UE) n. 897/2012 e (UE) n. 899/2012 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 4 maggio 2013, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

⁽¹⁾ GU L 266 del 2.10.2012, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 273 del 6.10.2012, pag. 1.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 3 maggio 2013

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA
